



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2009
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

7



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno III - n. 1-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

suo “autore” come il riflesso più intimo della sua personalità, come “creatura” legata a chi l’ha prodotta da un rapporto simile a quello tra padre e figlio, così da giustificare l’espressione “paternità dell’opera”.

Epperò, quasi paradossalmente, una volta “creata”, l’opera artistica finisce per sopravvivere a colui che ad essa ha dato vita, come osservava, con invidioso sarcasmo, Gustave Flaubert a proposito della sua creatura “M.me Bovary” destinata all’immortalità nonostante la moralità, tutt’altro che irreprensibile, che la connotava.

In tale contesto si spiega, allora, nel nostro ordinamento (*Cass. pen. 2005, 11, 3527* in *Dir. Aut. 2005, 402*) la forte riprovazione del plagio, concepito come un vero “furto letterario” di chi gabella come propria una “impronta” creativa che non gli appartiene, che non è sua, e ciò a prescindere dai risvolti in termini di abusivo sfruttamento economico che la circolazione di un’opera contraffatta comporta: “rubare un’idea – si afferma in un’intervista alla fine del volume – pur essendo diverso da rubare una bicicletta, non è meno riprovevole”.

Il termine “autore” – rileva la scrittrice – ha radice nel verbo “augeo” che significa “accrescere”, “aumentare”: esso identifica, dunque, non un “fare” qualunque, ma piuttosto connotato in funzione di “crescita”, di “innovazione” rispetto alle acquisizioni attuali. Qualcosa di simile mi ricordano gli studi classici a proposito del sostantivo “poeta”, derivante dal verbo “poieo” (fabbricare, costruire), che identifica, quindi, la poesia come strumento di “costruzione”, di incremento, di “arricchimento” culturale costante: alla domanda rivolta da un giornalista ad una nota cantante lirica su cosa dovesse intendersi per “autore”, la cantante rispose: “Chi dona e fa crescere”.

A chiusura del lavoro, non si trovano le solite pagine bianche che precedono le note bibliografiche, ma otto interviste,

in cui personaggi noti, lontani, una volta tanto, dalle luci della vita pubblica, confidano “al lettore” la propria idea di arte.

L’opera artistica è tale quando lascia avvertire, in colui che la legge, la guarda, l’ascolta, lo sforzo “creativo” di cui è intrisa: sforzo che nasce dall’essere stesso dell’artista, curioso, permeabile, disposto a farsi “contaminare” dalla realtà che lo circonda.

L’opera letteraria, il brano musicale, la rappresentazione teatrale, il dipinto su tela finiscono con l’assumere, allora, il significato di prova, di “esperimento” intellettuale, di un tentativo di “lettura” della realtà (o di una parte di essa).

Certo, il tutto presuppone, come osserva l’autrice, assunzione di responsabilità, onestà intellettuale, “e la volontà di uno sforzo teso alla ricerca e promozione di un valore nuovo” da parte di chi è in condizione di promuovere cultura.

Forse, però, vale la pena di provare: cosa di più bello, in fondo, di una serata a teatro, di un viaggio in treno con un libro fra le mani, dell’ascolto di una “*lectura Dantis*”?

Alessandro Cori

Maria Luisa Lo Giacco, *Pellegrini, romei e palmieri. Il pellegrinaggio tra diritto e religione*, Bari, Cacucci editore, 2008

Come si legge nell’introduzione, il volume compie un’indagine minuziosa ed accurata del fenomeno del pellegrinaggio, non solo per le sue intrinseche dinamiche fattuali, ma anche per l’incidenza di esso nell’alveo della tutela della libertà religiosa.

L’A. sottolinea come una delle espressioni caratterizzanti il nuovo ruolo delle religioni nello spazio pubblico sia costituito dalla religiosità popolare, esprimendosi anche attraverso i pellegrinaggi, eventi di forte impatto psicologico ed in occasione dei quali l’individuo vive un’esperienza religiosa intensa e coinvol-

gente, scegliendone però tempi e modi di realizzazione.

Caratteristica precipua del fenomeno consiste, pertanto, nel trovare risposte alla domanda di sicurezza dell'uomo contemporaneo, nascente da un contesto politico internazionale, nel quale la globalizzazione sembra minare l'identità di una data società.

Il pellegrinaggio, istituto giuridico antichissimo, si appalesa quale espressione antica di religiosità, praticata presso tutti i popoli e tutte le epoche, e, per le sue caratteristiche, riesce a dare risposte alle esigenze fideistiche dell'uomo moderno. Il medesimo viene, quindi, disegnato come *institutio*, nella quale, secondo la nota teoria istituzionalistica, il pellegrino è titolare di diritti e di doveri.

Nell'analisi della disciplina di esso, non si può prescindere dalla ricognizione delle sue radici storiche, e, pertanto, da quel peculiare nesso storia - diritto, costituente il *proprium* del diritto ecclesiastico. Nel pellegrinaggio - istituto giuridico, ogni fenomeno giuridico è il risultato di un'evoluzione storica.

Ricordando la nota natura del diritto ecclesiastico come *legislatio libertatis*, si comprende la necessità di considerare ogni forma di espressione del sentimento religioso, e dunque anche delle forme di religiosità popolare quali il pellegrinaggio, quali oggetti di tutela, dal che discende uno studio del medesimo nel suo essere espressione del diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.).

La ricerca è circoscritta al pellegrinaggio cristiano ed alle sue interferenze con quello della legge ebraica ed islamica, in ragione della comune discendenza abramitica, oltre che per l'attuale convivenza dei *fideles* delle tre religioni monoteistiche nell'area euro-mediterranea.

Si sottolineano, pertanto, le analogie ed, ancor più, le differenze tra Cristianesimo, Islam ed Ebraismo, nel senso che mentre nel primo il pellegrinaggio trae disciplina da norme di natura umana,

rappresentando una pratica culturale facoltativa, nel secondo e nel terzo, deriva da norma di diritto divino ed è obbligatorio.

Così, nel primo capitolo si affrontano le origini del pellegrinaggio cristiano e viene descritta la pratica rituale del pellegrinaggio penitenziale, nata nel VII sec. d.c., con la nascita dei libri penitenziali. Proseguendo, si individua nel periodo carolingio l'età aurea del pellegrinaggio, data l'estensione non più meramente "cittadina" del Cristianesimo, ma proiettata verso l'ambito rurale, del che è testimonianza la realizzazione ivi di piccoli luoghi di culto.

Il secondo capitolo inizia con l'indagine sulla c.d. *lex peregrinorum*, quale vero e proprio statuto giuridico del pellegrino, che apprestava in favore di lui una tutela indipendente dalla motivazione che lo aveva spinto a partire. Inoltre, viene descritto il pellegrinaggio per mare, e preso a pretesto per la descrizione dei precetti disciplinanti il servizio marittimo in favore dei pellegrini. Chiudono il capitolo un analitico esame storico della commistione tra il pellegrinaggio e le crociate - queste ultime quali sintesi tra pellegrinaggio e guerra santa -, e della genesi del primo giubileo, nato con la bolla *Antiquorum habet fida relatio* di Papa Bonifacio VIII del 2 febbraio 1300 - attributiva di un "premio" ai pellegrini che venivano a Roma e non più ai Crociati -, e concluso con l'indulgenza plenaria attribuita dalla bolla *Ad honorem dei* del 25 dicembre 1300 ai pellegrini che ancora si trovavano a Roma, a quelli morti durante il viaggio ed a coloro che non erano potuti partire per validi motivi.

Il terzo capitolo tratta del cd. pellegrinaggio giudiziario quale vera e propria pena afflittiva e/o coercitiva irrogata al reo dal Tribunale dell'Inquisizione a partire dal XIII secolo - che variava a seconda della gravità della colpa commessa -, per poi dare conto della punizione, nel XV secolo, del falso pellegrino quale "viaggiatore sen-

za meta” e/o mendico. Per converso nel XV - XVI sec., le autorità civili, che per lungo tempo avevano protetto pellegrini, romei e palmieri, non considerarono più il “pellegrino” che, senza beni, camminava lungo i vecchi itinerari, come uomo religioso, ma quale pericolo per l’ordine costituito, aprendo alla promulgazione di leggi dirette al controllo del vagabondaggio. La repressione, però, riguardò solo i “falsi pellegrini”, escludendo quelli in buona fede, che continuavano, per ciò, a godere del diritto alla libera circolazione.

Da ultimo, si esamina il pellegrinaggio nel codice pio-benedettino del 1917, collocato tra le principali penitenze in seno alle opere di pietà.

Aprè il capitolo quarto l’esame del pellegrinaggio nel secolo scorso, riconducibile all’affermazione del carattere “sacro” di Roma (di cui ai Patti del 1929), perché meta di viaggi di pellegrini.

Uno fra tutti, quello, celebre ed a noi vicino, compiuto in occasione del Grande Giubileo del 2000, che, nelle intenzioni di Papa Giovanni Paolo II, doveva indicarsi con tre *signa* a carattere ecumenico: il pellegrinaggio, la porta santa e l’indulgenza. In vista di tale grande evento, anche il Magistero Pontificio ebbe ad affrontare il tema del pellegrinaggio, considerandolo quale espressione della fede personale e comunitaria, momento significativo della vita dei *Christifideles*.

Ancora, l’A. distingue il pellegrinaggio dal turismo religioso, quest’ultimo con motivazioni ricreativo-culturali, ancorché fruente di spazi e luoghi pertinenti alla religione.

Differentemente dal pellegrino, il turista – qua sta il discrimine –, anche se visita luoghi religiosi, non vi compie atti di culto.

In chiusura del capitolo, si elencano le strutture e le istituzioni dedicate alla gestione/organizzazione dei viaggi ed all’assistenza logistica e spirituale dei pellegrini.

Il capitolo quinto passa minuziosa-

mente in rassegna la normativa italiana, statale e regionale, emanata in occasione del Grande Giubileo del 2000, talvolta tendente, si rileva criticamente, a creare una confusione terminologica tra pellegrinaggio e turismo religioso, ed il più delle volte una sovrapposizione del primo al secondo. A dispetto di tale *modus* di legiferare, l’A. rileva come solo il pellegrinaggio quale atto di culto giustifichi un intervento normativo in relazione alla tutela della libertà religiosa – e per tale motivo interessa l’ecclesiasticista –, là dove la mera organizzazione di viaggi turistici potrà eventualmente ritenersi meritevole di sostegno per svariati scopi (per es., sociale, culturale, ricreativo etc.), tutti esulanti dalla tutela della libertà religiosa.

Sempre in tale direzione, si dà conto degli interventi giuridico-comunitari sul pellegrinaggio, iniziati, nel 1997, con la Dichiarazione, da parte del Consiglio d’Europa, del Cammino di Santiago quale itinerario culturale europeo, per poi dare atto dei riferimenti al fenomeno in alcuni concordati e/o accordi generali tra la Santa Sede e gli Stati successivamente al crollo del Muro di Berlino, e nelle leggi sulla libertà religiosa e sulle organizzazioni religiose dei paesi medesimi.

Inoltre, l’A. pone in evidenza come l’analisi complessiva abbia consentito la verifica dello stretto legame tra il movimento dei pellegrini, la libera circolazione delle persone per motivi religiosi ed il libero esercizio della libertà religiosa, aspetti che tanta attenzione hanno ricevuto dalla Commissione Europea dei diritti dell’Uomo prima, e Corte Europea dei diritti umani poi. In chiusura, si sottolinea l’importanza della tutela del sentimento religioso individuale – unica ragione che giustifica e legittima l’intervento dello Stato laico in favore del pellegrinaggio –, che non viene mai menomata dagli interessi economici legati ai fenomeni del pellegrinaggio e del turismo religioso.

In conclusione, non può non rilevarsi come l’opera qui recensita, pur attenta

agli aspetti storici del fenomeno-pellegrinaggio, si distingue per significativi elementi di attualità, di sicuro interesse per lo studio degli aspetti giuridici connessi al fattore religioso.

Giovanna Guarnaccia

ANTONINO MANTINEO, *“Le confraternite: una tipica forma di associazione laicale”* (Quaderni del Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catanzaro *“Magna Græcia”*, n. 34), Giappichelli ed., Torino, 2008, pp. 295.

L'interesse di Antonino Mantineo per gli enti ecclesiastici e, più estensivamente, nei confronti del complesso fenomeno associativo, è confermato da questa nuova fatica monografica che, muovendo dalla vicenda delle confraternite, getta lo sguardo ben oltre, a tracciare le coordinate dell'associazionismo laicale dagli anni della legislazione unitaria fino all'odierno panorama normativo.

Lo studio si divide in due grandi capitoli ben distinti ma organicamente integrati: il primo si sofferma sull'inquadramento storico istituzionale del fenomeno associativo, mentre il secondo propone uno sguardo di sintesi, in forma assai esauriente, della legislazione regionale, nazionale e comunitaria inserendo in questo piano il gravoso problema qualificatorio confessionale, che richiede radicali revisioni concettuali, alla luce della civiltà giuridica europea (p. 209). Il quadro è integrato da richiami alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, con puntuali riferimenti al magistero della Chiesa.

L'impianto monografico è poi stretto in corpo unico da una chiave ricostruttiva che disegna la disciplina delle associazioni socio-assistenziali come la risultante dell'incidenza della dottrina ecclesiastica sugli orientamenti del legislatore.

Uno degli intenti dell'Autore, il far

risaltare il suggerimento prezioso se non addirittura il ruolo di indirizzo autorevole che giuristi del calibro di Ruffini o Scaduto hanno inteso offrire alle prospettive talvolta rigoristiche, ma sostanzialmente monocordi, del legislatore post-risorgimentale, della Destra e della Sinistra storica (p. 81), risulta raggiunto con chiarezza.

Con altrettanta nitidezza viene delineato il percorso complesso delle associazioni, ed in particolare delle confraternite, oggetto di una evoluzione sofferta e di un transito istituzionale che solo oggi, tra luci ed ombre, sembra giunto ad un reale compimento, segnato (con la legislazione degli anni novanta fino alla l.328/2000 e d.lgs.207/2001) dall'approdo dell'associazionismo laico dei fedeli allo status privatistico e dall'inserimento di tutte le Ipab nel sistema integrato dei servizi sociali.

Nel primo capitolo (*“Le confraternite e la loro “pubblicizzazione”: i contributi dottrinali degli ecclesiastici”*), Mantineo fa propria la scelta metodologica: “una lettura in chiave di analisi critica della produzione storiografica degli ecclesiastici” che si sono occupati del profilo associativo laicale con scopi assistenziali (p.17). Si tratta di entità identificabili in origine con le istituzioni della Chiesa, soggette ad un graduale processo di laicizzazione e perciò di “pubblicizzazione”, prima, attraverso la “meno invasiva” e “più deferente” legislazione eversiva del 1862 e 1867 dello Stato unitario (p.72) ed, in seguito, attraverso la legge Crispi (l. 17 luglio 1890, n.6972).

In questo contesto, Mantineo sottolinea il peso “ideologico” tutt'altro che trascurabile impresso dalla dottrina ecclesiastica del tempo, volto a sostenere la riforma crispi (p.24) e ad attribuire coerenza giuridica all'inquadramento delle confraternite nell'ordinamento statale liberale di fine Ottocento. Ruffini – seguito dall'allievo Schiappoli e dal Ferroglio – e lo Scaduto, attraverso